



13
Sent. N° 338

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Regenza n. 349.

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione d'Istruzione dell'Alta
Corte di Giustizia, in Camera di Consiglio,
composta degli Onorevoli Senatori

Moreno Paolo

Presidente

Craolo Giovanni

Baccelli Alfredo

Crispo Moncada Francesco

Marzocco Enrico

Membri ordinari

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di

Casertano avv. Antonio fu Gaetano
e di De Julio Carmela, nato in Capua il 26
dicembre 1863 e residente a Roma, Senatore
del Regno.

Imputato

del delitto di cui all'articolo 328 del Codice penale

/.

per avere il 28 giugno 1934, in Napoli, quale
custode giudiziario, omesso di consegnare allo
ufficiale giudiziario procedente gli oggetti pi-
gnorati ad istanza di Sollazzo Francesco in dan-
no di lui e di Casertano Elisa ed affidati in
custodia ad esso On. Casertano.

Visti gli atti del procedimento suddetto,
Udita la relazione del Commissario de-
legato onorevole Senatore Conte Alfredo
Bacelli.

La Commissione rileva :

Fatto

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte
di Giustizia veniva investita della cognizione
degli atti processuali a carico del Senatore
Antonio Casertano, imputato del delitto di cui
all'articolo 328 del Codice penale, per avere il
28 giugno 1934 in Napoli omesso di consegnare
all'ufficiale giudiziario procedente gli oggetti pi-
gnorati a istanza di Sollazzo Francesco in danno
di lui e di Casertano Elisa ed affidati in cu-
stodia ad esso Casertano. Trasmessi gli atti
al Ministero Pubblico, il rappresentante di questo
chiedeva che si raccogliesse la deposizione testi-
moniale della Signora Maria Scutellaro domi-
ciliata presso l'arr. Casertano e nel medesimo
tempo si sentisse a chiarimento il Senatore.

I chiarimenti dovevano riferirsi al verbale 19
maggio 1934, XII, dal quale risultava che, per
mancato pagamento di una cambiale di
lire 10.000 - accettata dalla Signora Casertano
Elisa all'ordine del Signor Casertano Antonio e
da questo girata al Signor Sollazzo Francesco,
regolarmente protestata, si era proceduto ad

Paolo Merone

istanza di costringere al pignoramento di alcuni
 mobili nel domicilio dei signori avv. Antonio
 ed Elisa Casertano in Napoli, Via Chiatamone,
 n. 57, i quali mobili specificatamente si
 descriveranno. Cautelato, dice l'ufficiale giu-
 diziario, con il credito dell'istante per l'importo
 della cambiale e delle spese, non potendo
 diversamente provvedersi, si procedette alla
 nomina del custode in persona del signor
 Casertano Antonio, presente all'atto. Figura
 in calce del verbale una firma "Antonio
 Casertano". Ma, poichè, in seguito al bando
 di vendita notificato ad Elisa ed Antonio
 Casertano, recatosi l'ufficiale giudiziario
 in Via Chiatamone, 57, per la consegna dei
 mobili, questi non si rinvennero e la signora
 Scutellaro Maria, lì presente, dichiarò che l'avvo-
 cato Casertano Antonio era uscito dal mattino
 ed ella nulla sapeva, di quanto sopra si era ve-
 robalmente, con dichiarazione che si sarebbe proceduto
 penalmente contro il custode infedele. Donde
 l'imputazione, circa la quale doveva procedersi
 a regolare istruzione. Delegatosi dalla Com-
 missione d'Istruzione dell'Alta Corte per l'esca-
 me della Scutellaro il Consigliere Istruttore presso
 il Tribunale di Napoli, quella fu interrogata,
 ma disse che non sapeva nulla del pigno-
 rammento, e, quanto alla mancata vendita,
 soggiunse che ricordava bensì essersi presen-
 tato in tale qualificazione ufficiale giudiziaria,
 ma non aveva precisato di che si trattasse,
 o per lo meno poco lo ricordava. Erano as-
 senti così il Senatore Casertano come il
 figlio Renato, e perciò aveva risposto in quel
 modo.

Orrendo, più tardi, la Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia proceduto all'interrogatorio, per chiarimenti, del Senatore Antonio Casertano, in presenza del rappresentante del Ministero Pubblico, quegli impugnò di falso la firma sua esistente nel verbale e consegnò memoria, nella quale asseriva:

1.^a - che nulla aveva mai saputo del pignoramento e della sua nomina a custode, che non aveva mai conosciuto nè l'ufficiale giudiziario nè i testimoni, e che, se in calce del verbale si trovava la sua firma, questa, perciò, doveva essere falsa.

2.^a - che non ebbe mai richiesta di oggetti pignorati e nulla sapeva del caso.

Infine, chiedeva che si richiamassero gli originali del verbale di pignoramento e del verbale di richiesta dei mobili pignorati per la vendita e che si mettesse lui, Onorevole Casertano, a confronto dell'ufficiale giudiziario e dei testimoni.

Ordinatori il sequestro del verbale di pignoramento, questo fu trasmesso alla Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia.

Furono altresì interrogati l'ufficiale giudiziario De Martino e i due testimoni all'atto Silvestri e Rignetti. Nessuno di questi conosceva il Senatore Antonio Casertano, nè perciò poteva affermare se la persona, che per tale si era qualificata, fosse o no veramente lui. Non pare anzi che avessero neppure immaginato che quell'Antonio Casertano di cui si trattava potesse essere S. B. il Senatore Casertano già presidente della Camera dei Deputati. Dalle loro risposte

25

eina i connotati della persona comparsa e qualificatasi per Antonio Casertano si rileva altresì che questi connotati non sono in concordanza con quelli dell'On. Senatore Casertano. Il quale, trattando, sciogliendo la riserva, con successivo memoriale espose:

1.^a - che l'immobile in Via Chiatamone, n. 57, appartiene a Renato Casertano suo figlio e fu acquistato con istromento 8 marzo 1926 Latti Robiony.

2.^a - che i mobili pignorati appartenevano e appartengono al medesimo, come da precedente pignoramento per ufficiale giudiziario Gasparro del Tribunale di Napoli 11 aprile 1934.

Esibiva i documenti atti a provare queste asserzioni e concludeva che perciò egli avrebbe dovuto essere pazzo o ignorante lasciando pignorare per un suo debito cose che non gli appartenevano.

In seguito a ciò, il Ministero Pubblico, previo acuto ed accurato esame dei fatti, chiedeva:

« Che la Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia dichiarasse non doversi procedere a carico dell'On. Senatore Antonio Casertano per il reato ascrittogli con la rubrica di omessa consegna, allo ufficiale giudiziario procedente nel 28 giugno 1934, degli oggetti pignorati in danno di lui e di Casertano Elisa, perchè lo stesso On. Casertano non ha commesso il reato ascrittogli.

« Che si trasmetta copia autentica della sentenza emananda, uno agli atti del

procedimento, al Procuratore del Re di Napoli per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

« Che si ordini il dissequestro del verbale di pignoramento originale restituendolo all'ufficio della Pretura di Napoli. »

Diritto

I fatti, debitamente provati dall'onorevole Senatore Casertano con i documenti esibiti, che la casa e i mobili di Via Chiatamone, 57, appartengono a Renato Casertano e non a lui; che i mobili erano già stati oggetto di precedente pignoramento per debito appunto di Renato Casertano; che egli, Antonio Casertano, ha il suo domicilio in Roma Corso Trieste, 10, mentre non ha nella casa del figlio in Napoli, Via Chiatamone, 57, che il semplice recapito, tolgono ogni verosomiglianza alle asserzioni che lo riguardano nel verbale di pignoramento, e di conseguenza alla qualifica di custode attribuitagli.

Il Senatore Casertano è uomo versato nelle dottrine giuridiche, ha larga e luminosa esperienza di professionista e non si sarebbe mai così erroneamente regolato come quel verbale pretende, prima ammettendo un pignoramento per un debito suo su cose non sue, poi accettando la custodia dei mobili, già nell'interesse di altri prima pignorati, infine venendo meno ai doveri di custode ed esponendosi alle gravi sanzioni penali, che ne sono la conseguenza. E tutto ciò per una somma di

appena diecimila lire.

Ma non basta. Il risultato dell'esame dell'ufficiale giudiziario De Martino e dei testi Rognetti e Silvestri toglie ogni valore all'affermazione che Antonio Casertano si trovasse presente al pignoramento e accettasse l'ufficio di custode.

Poichè questi non conoscono Antonio Casertano, non possono di conseguenza affermare la identità della persona di lui con quella del comparso nell'atto, ed anzi la escludono quando accennano ai connotati della persona comparsa e qualificata per lui, che non corrispondono a quelli del Senatore in questione.

C'è in fine un argomento che vale a togliere qualsiasi ombra di dubbio.

La firma "Antonio Casertano", apposta in calce al verbale di pignoramento non è, in modo certo ed assoluto, quella del Senatore. Basta anche superficialmente osservare la firma da lui apposta al verbale di interrogatorio, seguita alla presenza dei membri della Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, (Presidente S. B. Morone e Commissari Senatori Circolo e Baccelli) per assicurarsi della sostanziale differenza con l'altra firma del verbale di pignoramento.

Quella è franca, scorrevole, unita; questa è stentata, saltellante, disunita nelle diverse lettere. Vissuto diverse sono tutte le singole lettere componenti: A, n, t, o, C, e, r; diversa la chiusa che in questa è una leggiera ed esitante appendice ad

angolo, in quella una linea, recisa, netta e riga discendente.

Per tutte queste considerazioni, unite a quelle sulla qualità morale della persona e sulla sua alta dignità, è assolutamente da escludere che il Senatore Antonio Casertano abbia commesso il fatto attribuitogli.

Esclusa così la partecipazione dell'onorevole Senatore Casertano al reato di cui trattasi, viene meno ogni ragione perché la Commissione d'Istruzione debba procedere ad ulteriori indagini in ordine al reato medesimo, indagini che, se del caso, vanno riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria, cui pertanto devono trasmettersi gli atti.

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione della Alta Corte di Giustizia, in conformità delle conclusioni del Ministero Pubblico,

Visti gli articoli 17, 55, 56 del Regolamento Giudiziario del Senato, 378, 369 Codice di procedura penale, 328 Codice penale,

dichiara non doversi procedere a carico dell'onorevole Senatore Antonio Casertano per non avere egli commesso il reato ascrittogli.

Ordina che copia della presente sentenza insieme con gli atti processuali sia trasmessa al Procuratore del Re di Napoli per gli eventuali

provvedimenti di sua competenza.

Ordina altresì il disquestro del verbale di pignoramento originale e la conseguente restituzione all'ufficio della R. Pretura di Napoli.

Così deciso in Roma nella sede del Senato del Regno,

addì 5 febbraio 1935 anno XVIII.

Il Presidente

Paolo Morone

Il Cancelliere,
Adami